



Comune di
San Marco Argentano

Provincia di Cosenza

***REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
E DELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI***

*Approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario
n.9 del 18/03/2014*

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, comprese le palestre scolastiche destinati ad uso pubblico per la pratica di attività sportive, motorie e ricreative, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare le strutture destinate allo sport, e diretta a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere la regolamentazione unitaria di tutti gli impianti sportivi comunali e favorire l'apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione delle palestre comunali sono improntate a valorizzare gli edifici comunali e scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva della comunità cittadina, oltre che quali luoghi di aggregazione e sviluppo della persona.

CAPO I

Principi Generali

Articolo 1

Nell'ambito delle politiche per lo sport, il comune di San Marco Argentano determina le linee guida relative alla gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.

1. I principali obiettivi che l'Amministrazione comunale, intende perseguire con il presente Regolamento, sono soprattutto quelli relativi alla pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, dei più giovani e dei cittadini di tutte le fasce d'età compatibili con la struttura degli impianti.
2. L'Amministrazione Comunale, intende tracciare le seguenti linee programmatiche nell'assegnazione in uso degli impianti sportivi e delle Palestre scolastiche:
 - Impianti sportivi: l'affidamento avverrà prevalentemente in favore di Società Sportive che svolgano con impegno quotidiano e con ragguagliato impegno economico attività Sportive rientranti in ambito competitivo dilettantistico e professionistico;
 - Palestre Scolastiche: l'affidamento – in ambito extrascolastico – avverrà di norma a favore di associazioni sportive che svolgano attività amatoriale.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso da soggetti terzi e la regolamentazione dell'utilizzo e della gestione delle palestre scolastiche di proprietà comunale.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, dilettantistica, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Le Palestre Scolastiche sono destinate ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività amatoriale, ricreativa e sociale con l'obiettivo di favorire in particolare l'aggregazione sociale dei giovani che frequentano e non gli istituti scolastici locali gli attraverso lo sport amatoriale.
4. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

Articolo 3

Classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

1. impianti gestiti in forma diretta dall'Amministrazione Comunale
2. palestre scolastiche
3. impianti affidati in gestione a soggetti esterni previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica in conformità al codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.).

Le richieste di utilizzo degli impianti gestiti in forma diretta dall'Amministrazione della città di San Marco Argentano vanno indirizzate all'apposito ufficio del Settore tecnicoal, secondo le modalità indicate al successivo art. 4.

Le richieste di utilizzo degli impianti affidati in gestione a soggetti esterni vanno indirizzate al gestore competente, secondo le modalità previste in ciascuna convenzione stipulata tra l'Amministrazione comunale ed il concessionario, nel rispetto del presente Regolamento.

Articolo 4

Richiesta di concessione

La richiesta di utilizzo degli impianti gestiti in forma diretta dall'Amministrazione della città di San Marco Argentano (art. 3 punto 1), va formalizzata su apposito modulo (allegato A) predisposto

dall'Amministrazione comunale, nel quale il richiedente si impegna a rispettare il presente Regolamento.

La richiesta dovrà essere presentata all'apposito ufficio del Settore tecnico del comune di San Marco Argentano con le seguenti scadenze.

1. Richiesta per l'intera stagione sportiva: entro il 31 agosto di ogni anno;
2. Richiesta di utilizzo provvisorio per esigenze di inizio anticipato dell'attività della stagione sportiva: entro il 20 agosto. L'autorizzazione è valida fino all'invio del calendario di assegnazioni relativo all'intera stagione sportiva ed in quest'ultimo può essere confermata o modificata;
3. Richiesta di utilizzo occasionale: con preavviso di 15 giorni.

Le domande pervenute oltre dette scadenze, vengono vagliate successivamente alla compilazione del calendario di utilizzo e accolte, fatta salva la compatibilità ed i requisiti stabiliti nei successivi articoli.

L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione all'uso degli impianti qualora risulti che la concessione sia stata accordata per induzione in errore dell'amministrazione determinata da notizie non veritiere e/o incomplete o inesatte fornite dal richiedente, il quale risponde delle responsabilità per dichiarazioni mendaci.

Articolo 5

Diritto di utilizzo

Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di utilizzo, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Amministrazione comunale
 - b) Scuole Primarie e Secondarie cittadine, in orario scolastico;
 - c) Scuole Secondarie cittadine, in orario scolastico;
 - d) Oratori e Parrocchie cittadine;
 - e) Società ed associazioni sportive, affiliate a Federazioni aderenti al C.O.N.I. con sede in San Marco Argentano.
 - f) Enti e gruppi di promozione sportiva con sede in San Marco Argentano;
 - g) Persone singole o aggregate in squadre occasionali residenti in San Marco Argentano, per lo svolgimento di attività sportive;
 - h) Altre associazioni, per lo svolgimento di attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalla normativa vigente.
1. Le scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado cittadine per attività d'educazione motoria, in orario scolastico possono usufruire di tutti gli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che sono messe a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi fra autorità scolastiche, Amministrazione comunale e gestore.

2. Le scuole comunicano al Comune all'avvio di ogni anno scolastico, il calendario delle ore di educazione motoria da cui si rileva l'utilizzo dell'impianto sportivo.
3. Gli Impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in utilizzo solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni di natura scolastica o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

Articolo 6

Criteri di priorità

Nel caso in cui le domande siano superiori alle disponibilità, del comune di San Marco Argentano a parità di livello dei soggetti di cui all'art. 3, adotta i seguenti criteri di priorità:

1. attività promosse dell'Amministrazione comunale o svolte con il suo patrocinio, ed in particolare progetti rivolti alle scuole, ai disabili e agli anziani;
2. società, associazioni, gruppi con sede in San Marco Argentano che siano, in ogni caso, in possesso di certificata affiliazione al C.O.N.I. di competenza;
3. società, associazioni, gruppi con sede in San Marco Argentano che abbiano il maggior numero di iscritti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni e, comunque favoriscano la pratica ludica, formativa ed educativa dello sport nei settori giovanili e prevedano attività rivolte ad atleti diversamente abili;
4. Scuole, associazioni, gruppi con sede nei comuni vicini o associati;
5. rispetto e compatibilità delle singole attività con la vocazione dell'impianto richiesto;
6. attività amatoriali ed attività motoria per adulti;
7. comportamento tenuto dall'assegnatario nel corso delle precedenti concessioni;
8. verifica che il richiedente non svolga attività a fini di lucro e/o non sia proprietario o assegnatario di altri impianti sufficienti ed adeguati alle sue necessità.

Articolo 7

Quadro delle competenze

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) la Giunta, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
 - Individua gli elementi essenziali per la fissazione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi e la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;

- Aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
 - Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- b) Il responsabile del settore tecnico è responsabile della gestione degli impianti sportivi e sarà di sua competenza:
- Delegare ad un dipendente del Settore le funzioni attinenti la materia.
 - Provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, e alla redazione di un calendario annuale degli impianti sportivi;
 - Provvedere all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi ed a tutti gli atti relativi alla stipula di convenzioni per la gestione degli impianti sportivi;
 - Dare attuazione a tutti gli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza secondo la normativa vigente;
 - Predisporre un piano di sicurezza degli impianti con capienza superiore a 100 persone secondo la normativa vigente;
 - Esercitare ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune;
 - Esercitare poteri di controllo e vigilanza sul corretto utilizzo da parte dei concessionari degli impianti sportivi e sul rispetto delle convenzioni stabilite per il loro utilizzo e gestione;
- c) Applicare, altresì, le penalità che dovessero scaturire dal mancato rispetto di suddette convenzioni.

CAPO II

Gestione Diretta Da Parte Del Comune Degli Impianti Sportivi

Articolo 8

Tipologia e concessione

1. Gli Impianti possono essere dati in concessione d'uso per:
 - a) Manifestazioni sportive
 - b) Allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive annuali e/o temporanee
 - c) Manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre – ecc.), compatibile con le caratteristiche della struttura stessa.
2. Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale

Articolo 9

Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli impianti sportivi

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:
 - a) le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. e/o iscritte all'albo delle Associazioni del Comune di San Marco Argentano che svolgono attività agonistica e amatoriale;
 - b) le scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.
2. I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.
3. Gli impianti sportivi comunali sono concessi prioritariamente ai sodalizi sportivi aventi sede in San Marco Argentano e operanti nella comunità locale, residuando disponibilità di spazi e di calendario, potranno, altresì essere concessi anche a società non aventi sede in San Marco Argentano ma operanti attivamente nel territorio comunale.

Articolo 10

Modalità di presentazione all'ente proprietario delle domande di concessione in uso

1. Le domande, redatte secondo lo schema di domanda (all. 1), per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale al settore tecnico servizi impianti sportivi.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi, e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
 - a) Entro il 30 agosto di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva.
 - b) Almeno 15 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
 - c) Le concessioni rilasciate con atto del Direttore del settore tecnico, non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
 - d) I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal comune di San Marco Argentano

sono formulati e resi noti agli utenti entro il 30 agosto di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

3. La concessione d'uso dell'impianto viene stipulata attraverso un atto firmato dal concessionario d'uso avente il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
4. L'Amministrazione Comunale può concedere l'autorizzazione all'uso dei propri impianti anche per le istanze pervenute fuori termine, qualora, sulla base di idonee verifiche, sia accertata l'effettiva utilità dell'iniziativa e la richiesta sia relativa a spazi e orari disponibili.

Articolo 11

Concessioni temporanee ad altri soggetti

1. Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee all'utilizzo degli impianti sportivi anche ad Enti e Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali e ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora la Giunta Comunale ne valuti l'utilità e l'opportunità.
2. Le domande, presentate secondo il modulo allegato al presente regolamento (All. 2), dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo cause di forza maggiore valutate caso per caso. Dovrà altresì essere regolarmente corrisposta una tariffa d'uso secondo il tariffario deliberato dalla Giunta Comunale. Eventuali esenzioni dal pagamento della tariffa saranno corrisposte attraverso delibera di Giunta.
3. L'Amministrazione Comunale Settore Tecnico ha la facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. In tal caso, il concessionario dell'impianto non corrisponde all'Amministrazione Comunale quanto stabilito per le ore non usufruite.

CAPO III

Articolo 12

Concessione delle strutture annesso alle scuole

1. Il comune ai sensi dell'art 12 legge 04/08/1977 n° 517 e successive modifiche, che sancisce la facoltà Dei Comuni di utilizzare i locali delle scuole di loro proprietà fuori dell'orario scolastico e nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di legge vigenti in materia e dei criteri generali determinati dai relativi Consigli scolastici, dispone la temporanea concessione, in orario extrascolastico, per l'uso delle palestre scolastiche da parte di terzi per attività sportive compatibili, onde garantire alla più ampia collettività locale la fruizione degli impianti che, comunque, rimarranno a disposizione

dell'istituto scolastico di riferimento per il numero di ore necessarie all'insegnamento curricolare, secondo il calendario stabilito dall'istituto stesso e per le iniziative extracurricolari eventualmente deliberate da Consiglio d'Istituto in fase di programmazione educativa periodica. L'utilizzo delle strutture sportive viene concesso alle Federazioni sportive, agli Enti di promozione sportiva, alle Società ed Associazioni sportive, agli organismi associativi che svolgano attività con finalità sportive, educative, formative, ricreative e sociali, agli Enti pubblici e , in generale, a tutti i soggetti indicati nei precedenti articoli del presente regolamento. L'uso delle palestre non può essere autorizzato qualora pregiudichi il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle iniziative proposte dagli istituti scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; resta comunque inteso e precisato che la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, potrà essere autorizzata solo limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

2. Le domande presentate secondo il modulo allegato al presente regolamento (All. 3), di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere avanzate dagli interessati al Comune di San Marco Argentano Settore Tecnico, ed al Dirigente dell'istituto scolastico competente.
3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 30 maggio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo uno specifico programma.
4. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, verrà accordata la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola a cui appartiene l'impianto, alle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, alle società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I. e ai gruppi di cittadini o associazioni in genere. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune di San Marco Argentano sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.
5. Il comune di San Marco Argentano dispone l'utilizzazione delle palestre scolastiche negli orari e fuori della attività scolastiche, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Circolo o di istituto competente, il quale dovrà esprimersi su ogni richiesta entro 30 giorni. Decorso il predetto termine senza che il Consiglio si sia pronunciato, si ritiene acquisito il parere in senso favorevole. L'eventuale parere negativo del Consiglio di Circolo o di istituto competente, deve essere motivato e comunicato ai soggetti interessati e al Comune di San Marco Argentano. Lo stesso sarà ritenuto non vincolante dall'ente nella concessione in uso delle palestre scolastiche fuori dagli orari e dai giorni destinati alle attività didattiche, ed in particolare nei giorni di sabato dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e di domenica dalle ore 08,30 alle ore 20,00. Le concessioni di utilizzo dei locali possono avere una durata massima di un anno scolastico, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, dipendente dalla valutazione discrezionale dell'Ente comunale, a fronte di richiesta motivata – ma non vincolate per il Comune – del Dirigente dell'Istituto Scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche o per mancato rispetto di quanto previsto dall'atto di concessione.
6. L'utilizzo delle palestre scolastiche in concessione da parte di associazioni sportive si intende a titolo oneroso e sarà, di conseguenza, assoggettato a pagamento di un corrispettivo nella misura che sarà determinata con apposito provvedimento di competenza degli uffici comunali. L'utilizzo dell'immobile scolastico non deve pregiudicare il buono stato dell'edificio e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi ed

educativi. Per qualsiasi danno arrecato alle strutture, attrezzature e agli impianti della palestra durante i corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 30 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con i competenti uffici tecnici Comunali. Ogni concessionario deve versare entro 7 giorni dalla concessione un deposito cauzionale da determinarsi con successivo provvedimento dell'Ente Comunale, che sarà restituito al termine del periodo di utilizzo. L'Amministrazione Comunale può disporre della cauzione per il ripristino dei danni arrecati ove non provveduto nei termini previsti da parte del concessionario o trattenere la stessa a copertura del mancato pagamento delle tariffe. In tali casi il deposito cauzionale va reintegrato nel termine assegnato dal Comune, pena la revoca della concessione. È vietato a chiunque installare all'interno od all'esterno della palestra scolastica comunale attrezzi fissi o in deposito che possono ridurre la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso, se non preventivamente concordato con il Dirigente dell'Istituto Scolastico interessato. L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione, e ai termini di tempo ivi stabiliti e deve comunque essere compatibile con tutte le attività scolastiche, interscolastiche e parascolastiche organizzate dalla scuola. Gli istruttori, impiegati durante le esercitazioni, devono essere abilitati. Al termine delle esercitazioni la palestra deve essere restituita alla propria completa funzionalità iniziale, con una adeguata pulizia dei locali (palestra, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi) e con gli attrezzi usati riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni. È fatto obbligo al concessionario di assicurare la pulizia delle palestre ed annessi locali, al termine dell'utilizzo dell'impianto. I concessionari rilasceranno dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Comunale, esentando da qualsiasi responsabilità civile e penale la scuola, le autorità scolastiche e la stessa Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto.

Articolo 13

Contenuto dell'istanza e doveri del concessionario

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda, secondo i moduli allegati al presente regolamento (All. 1 e 2), nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.
2. La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione dei requisiti di cui all'art. 9 e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
 - b) L'esatta indicazione della disciplina sportiva e dell'attività da svolgere;
 - c) I giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
 - d) Il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
 - e) L'attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Patrimonio, riguardante la regolare esecuzione dei pagamenti delle tariffe, per l'uso degli impianti sportivi comunali, relativi alle precedenti stagioni sportive;
 - f) L'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al comune di San

Marco Argentano e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;

- g) Formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
- Ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione in perfetta efficienza;
 - A sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse come da verbale redatto e sottoscritto al momento della consegna, e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse, impegnandosi a garantire la pulizia e la decorosità dell'impianto e degli spazi ad esse annessi;
 - A segnalare tempestivamente per iscritto utilizzando il modulo allegato al presente regolamento (All. 4) al settore tecnico ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - Ad assumere la piene responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivati dall'uso della struttura;
 - A sollevare il Comune di San Marco Argentano, quale proprietario dell'impianto, ed anche l'autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - A contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati a copertura di eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche;
 - A munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche;
 - Ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e tutte le altre stabilite eventualmente nell'atto di concessione in uso dell'impianto;
 - A sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico – sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - Ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'istituzione richiedente;
 - A munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive

- A provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di ambulanza e simili, ove prescritti;
- Ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione ed a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- A non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di San Marco Argentano.
- A prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni ed iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il comune di San Marco Argentano intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

Articolo 14

Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

1. Il Concessionario si impegna ad usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione ed a versare anticipatamente al Comune di San Marco Argentano l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito, con cadenza trimestrale, tramite versamento sul c.c.p. n° _____ intestato al Comune di San Marco Argentano servizio tesoreria, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.
3. Agli Enti affiliati al C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) e le associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per minori, anziani e diversamente abili e le Associazioni del volontariato, su istanza del presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, le associazioni e i sodalizi organizzati per promuovere particolari iniziative di indubbio vantaggio sociale, culturale, ecc, per il Comune di San Marco Argentano, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione, secondo quanto stabilito da apposita delibera della Giunta Comunale.

Articolo 15

Mancato accoglimento richieste d'uso e subordinazione a deposito cauzionale

1. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti, entro 30 giorni.
2. Il Comune ha il diritto di vietare la concessione degli impianti a soggetti e persone fisiche e giuridiche che non presentino idonee garanzie o che siano recidivi per infrazioni alle presenti norme generali; può, altresì, subordinare la concessione al preventivo versamento di un deposito

cauzionale.

CAPO IV

Affidamento Della Gestione Delle Strutture Sportive A Soggetti Terzi

Articolo 16

Modalità per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

1. La gestione delle strutture comunali potrà essere realizzata tramite affidamento a terzi. Attraverso l'affidamento della gestione a terzi, il Comune di San Marco Argentano intende individuare soluzioni che attribuiscono alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in base al criterio di partecipazione e di condivisione delle responsabilità.
2. L'Amministrazione Comunale ritiene prioritario, nel rispetto della normativa vigente, affidare in gestione gli impianti sportivi comunali alle società sportive locali. In presenza di più soggetti interessati, la convenzione di gestione potrà essere definita, qualora le parti lo concordino, attraverso organismo aggregante tutte le società disponibili, ovvero, qualora non sussista tale disponibilità, saranno applicati i seguenti criteri.
 - a) Progetto di gestione, individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - b) Anni di attività del sodalizio e di utilizzo dell'impianto sportivo;
 - c) Livello della struttura tecnico sportiva;
 - d) Preferenza per il settore giovanile, per la pratica di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica di discipline sportive tra i diversamente abili e categorie svantaggiate di utenti;
 - e) Numero degli affiliati che praticano l'attività agonistica;
 - f) Livello dei campionati disputati e da disputare;
 - g) Obbligo di presentazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario della società;
3. L'Amministrazione Comunale pubblicizza l'iniziativa attraverso un comunicato stampa od altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato.

Articolo 17
Soggetti della convenzione

1. Le parti interessate all'affidamento in gestione sono:
 - a) Soggetto proprietario: Comune di San Marco Argentano;
 - b) Soggetto gestore: associazioni, enti, società sportive convenzionate;
 - c) Soggetto utente: società sportive, utenze comunque organizzate , utenti individuali.

Articolo 18
Convenzione

1. L'affidamento della gestione dell'impianto a terzi deve avvenire di norma previo ricorso a procedura ad evidenza pubblica e tramite stipula di una convenzione, la quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale della stessa.
2. La durata della convenzione sarà determinata dalla stessa convenzione che dovrà prevedere, altresì, una clausola di recesso, motivata, sia per il Comune che per il gestore da far valere mediante atto scritto con un semplice preavviso di sei mesi.

Articolo 19
Competenza del soggetto proprietario

1. Il comune di San Marco Argentano, in quanto proprietario, è depositario delle scelte di indirizzo relative all'uso degli impianti, definisce in accordo con il soggetto gestore i calendari per l'utilizzo dell'impianto relativamente alle società sportive locali, vigila sulla corretta gestione e rilascia le autorizzazioni per l'uso della struttura sportiva, ivi incluse quelle riguardanti il gestore, al quale potranno essere accordati orari privilegiati.
2. Il Comune di San Marco Argentano definisce le tariffe di accesso agli impianti affidati in gestione a terzi, sentito, eventualmente, il parere del soggetto gestore. Il Comune di San Marco Argentano individua, tra quelle che ne abbiano fatta domanda, le società sportive ammesse all'utilizzo dell'impianto precisando i termini e le condizioni alle quali le stesse sono autorizzate all'utilizzo dell'impianto, attraverso un atto sottoscritto, oltre che dal Comune di San Marco Argentano anche dal soggetto gestore e dallo stesso utente.
3. In base al computo delle spese sostenute negli anni precedenti, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, verrà quantificato l'ammontare del contributo da elargire al soggetto gestore.

Articolo 20

Il soggetto gestore

1. Il soggetto gestore si occupa della gestione dell'impianto sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e dalla convenzione; dovrà altresì tener conto delle indicazioni e degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. A tal fine il soggetto gestore agevolerà le visite periodiche che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno disporre.
2. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori e/o interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari. Il gestore dovrà presentare all'Amministrazione Comunale la relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive svoltesi, includendovi la relativa rendicontazione finanziaria.
3. A copertura degli oneri di gestione spettano al soggetto gestore i proventi delle tariffe d'uso versati dalle società utilizzatrici dell'impianto e da altri soggetti autorizzati ad accedervi.
4. Sono compiti del soggetto gestore:
 - a) La custodia di tutti i locali della struttura, anche quando gli impianti vengono concessi in uso ad altri gruppi, enti e organizzazioni sportive;
 - b) La manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature;
 - c) L'irrigazione e la cura del verde, anche nelle aree circostanti l'impianto;
 - d) L'assunzione degli oneri per forniture energetiche e tributi (energia elettrica, acqua, gas);
 - e) Garantire il pieno utilizzo dell'impianto alle società sportive regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - f) Prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni ed iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di San Marco Argentano intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
 - g) Mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale l'impianto qualora la stessa ne ravvisi la necessità;
 - h) Rispondere civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche a terzi;
5. Il gestore sarà tenuto al pagamento di penali in caso di violazione della convenzione stipulata.

Articolo 21

Il soggetto utente

1. Il soggetto utente è colui che utilizza l'impianto. È tenuto a rispettare il presente regolamento e ad utilizzare l'impianto sulla base delle modalità e dei tempi concordati. In particolare è tenuto ad adempiere agli stessi doveri prescritti nell'art. 13 del presente regolamento .

Articolo 22

Uso pubblico sociale degli impianti

1. Per gli impianti in regime di gestione convenzionata affidata a soggetti terzi sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale un uso pubblico – sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in San Marco Argentano.
2. Per uso pubblico – sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i diversamente abili, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Articolo 23

SUB concessione

1. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere a terzi, in tutto od in parte, gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'Ente proprietario. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, previa contestazione dei fatti ed assegnazione di un termine al concessionario per controdurre.

Articolo 24

Servizi accessori

1. È fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi di pertinenza, servizi di ristoro, bar, pubblicità od altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione, previa contestazione dei fatti ed assegnazione di un termine al concessionario per contro dedurre.
2. Il concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub – concessionario.
3. L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub – concessionario ed il concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge in materia.

Articolo 25

Oneri di manutenzione straordinaria

1. Il soggetto gestore può provvedere a realizzare interventi di manutenzione straordinaria

dell'impianto previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che ne consente l'esecuzione in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, previa verifica della congruità dei prezzi.

CAPO V

Disposizioni Generali

Articolo 26

Sospensione della concessione e dell'affidamento in gestione a terzi

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso ovvero della convenzione di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili ad insindacabile giudizio del Responsabile del Settore tecnico.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di San Marco Argentano al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Articolo 27

Revoca della concessione d'uso e dell'affidamento in gestione a terzi

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di San Marco Argentano può revocare la concessione ovvero la convenzione, fermo restando l'obbligo del concessionario ovvero del soggetto gestore al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso od in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari od ai richiedenti che risultino:
 - a) Morosi nel pagamento delle tariffe d'uso previste dal presente Regolamento
 - b) Trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - c) Trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

La concessione ovvero la convenzione è revocata, a quei concessionari o soggetti gestori che

utilizzano l'impianto per altre finalità che non siano quelle indicate nel presente regolamento e/o nei relativi atti di concessione d'uso o di affidamento in gestione.

3. Il Comune di San Marco Argentano si riserva la facoltà di revocare in tutto od in parte la concessione ovvero la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla si possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Articolo 28

Risarcimento danni ed esoneri da responsabilità

1. Il concessionario e/o gestore è direttamente responsabile per eventuali danni che possano derivare a persone od a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature. Il concessionario ovvero il gestore deve porre la massima diligenza per la conservazione dell'impianto, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto. Il concessionario e/o gestore è unico responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a terzi (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, dipendenti, collaboratori, gli utenti finali) od alla proprietà della struttura in dipendenza dell'utilizzo e della gestione in regime di convenzione ed a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni. Il concessionario e/o gestore tiene, inoltre, manlevato il Comune di San Marco Argentano:
 - a) Da qualsiasi pretesa intendessero avanzare i soggetti utilizzatori, a vario titolo, delle strutture in conseguenza e/o dipendenza dell'utilizzo dell'impianto, con la sola esclusione dei danni derivati da difetto di manutenzione straordinaria e/o dalle sole cause di cui l'Ente proprietario è chiamato a rispondere in ossequio alle previsioni di legge inderogabili vigenti in materia.
 - b) Da qualsiasi pretesa dovessero avanzare i terzi, ivi compresa la proprietà dell'impianto, per danni a cose e/o persone derivanti da fatto e/o omissione dolosa e/o negligenza, imprudenza, imperizia (anche se dipendente da colpa lieve) e/o comunque riconducibile al gestore e/o all'utenza anche in termini di semplice responsabilità oggettiva;
 - c) Per ogni danno derivante all'impianto ed ai suoi locali da qualsiasi azione od omissione dolosa e colposa degli utenti, il concessionario/gestore si obbliga a compiere a proprie cure e spese le necessarie riparazioni e adattamenti, oltre che a risarcire il danno al Comune, in conseguenza dei pregiudizi arrecati all'impianto.

Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature dell'impianto dai soggetti utilizzatori è posto a carico del concessionario/gestore il ripristino e/o la sostituzione a regola d'arte dei beni e delle parti danneggiate. In via del tutto esemplificativa e non esaustiva e fermo rimanendo la validità, applicata e vincolatività delle pattuizioni di cui sopra, il Comune – salve le ipotesi che impegnino la sua responsabilità per effetto dell'applicazione delle norme di legge inderogabili, nella veste di proprietario dell'impianto – non assume alcuna responsabilità per fatti accaduti nei locali dati in uso o per materiale e cosa lasciati negli stessi o comunque per danni a qualsiasi titolo; non risponderà di alcun danno – fisico, materiale, patrimoniale – che possa derivare a persone od a cose in seguito ad incidenti occorsi durante l'utilizzo dei servizi dell'impianto. In relazione a tutti i profili di rischio e di danno di cui sopra è precipuo onere del concessionario/gestore munirsi di idonee coperture assicurative per congrui massimali, da esibire all'atto della stipula delle convenzioni di cui al presente regolamento.

Articolo 29

Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

1. Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Articolo 30

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quanto sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti con il presente Regolamento deve ritenersi abrogato.

Sommario

<i>CAPO I Principi Generali</i>	2
<i>Articolo 1</i>	2
<i>Articolo 2 Oggetto e finalità</i>	3
<i>Articolo 3 Classificazione degli impianti sportivi</i>	3
<i>Articolo 4 Richiesta di concessione</i>	3
<i>Articolo 5 Diritto di utilizzo</i>	4
<i>Articolo 6 Criteri di priorità</i>	5
<i>Articolo 7 Quadro delle competenze</i>	5
<i>CAPO II Gestione Diretta Da Parte Del Comune Degli Impianti Sportivi</i>	6
<i>Articolo 8 Tipologia e concessione</i>	6
<i>Articolo 9 Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli impianti sportivi</i>	7
<i>Articolo 10 Modalità di presentazione all'ente proprietario delle domande di concessione in uso</i>	7
<i>Articolo 11 Concessioni temporanee ad altri soggetti</i>	8
<i>CAPO III</i>	8
<i>Articolo 12 Concessione delle strutture annesse alle scuole</i>	8
<i>Articolo 13 Contenuto dell'istanza e doveri del concessionario</i>	10
<i>Articolo 14 Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche</i>	12
<i>Articolo 15 Mancato accoglimento richieste d'uso e subordinazione a deposito cauzionale</i>	12
<i>CAPO IV Affidamento Della Gestione Delle Strutture Sportive A Soggetti Terzi</i>	13
<i>Articolo 16 Modalità per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali</i>	13
<i>Articolo 17 Soggetti della convenzione</i>	14
<i>Articolo 18 Convenzione</i>	14
<i>Articolo 19 Competenza del soggetto proprietario</i>	14
<i>Articolo 20 Il soggetto gestore</i>	15
<i>Articolo 21 Il soggetto utente</i>	15

<i>Articolo 22 Uso pubblico sociale degli impianti</i>	16
<i>Articolo 23 SUB concessione</i>	16
<i>Articolo 24 Servizi accessori</i>	16
<i>Articolo 25 Oneri di manutenzione straordinaria</i>	16
<i>CAPO V Disposizioni Generali</i>	17
<i>Articolo 26 Sospensione della concessione e dell'affidamento in gestione a terzi</i>	17
<i>Articolo 27 Revoca della concessione d'uso e dell'affidamento in gestione a terzi</i>	17
<i>Articolo 28 Risarcimento danni ed esoneri da responsabilità</i>	18
<i>Articolo 29 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti</i>	19
<i>Articolo 30 Disposizioni finali</i>	19